

CASSAZIONE: Risponde di truffa aggravata il dirigente pubblico che protegge l'assenteista

mercoledì 12 ottobre 2011

Un dirigente del comune di Milano è stato condannato a un anno di reclusione e 300 euro di multa per il reato di truffa aggravata ai danni del Comune, per aver consentito che alcune sue dipendenti attestassero falsamente la loro presenza in ufficio. Appellata la sentenza in Cassazione, il dirigente ha chiesto il proscioglimento sostenendo di non essere responsabile di alcuna omissione, in quanto il controllo elettronico e la sottoscrizione dei fogli di presenza da parte del funzionario incaricato costituivano misure di controllo adeguate.

Il giudice di merito, invece, aveva acquisito testimonianze sufficienti ad accertare che le dipendenti assenteiste esercitavano, all'interno dell'ufficio, un potere intimidatorio nei confronti degli altri dipendenti e che questo potere nasceva da un rapporto preferenziale da loro goduto nei confronti del dirigente, rapporto che consentiva loro di mantenersi in una posizione privilegiata e di ottenere il silenzio di tutti gli altri dipendenti, pena la delazione al capo.

La Cassazione, nel confermare la condanna, ha precisato che concorre nel reato con condotta commissiva, anziché mediante omissione, il dirigente di un ufficio pubblico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere ripetute violazioni nell'osservanza dell'orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisce intenzionalmente tale comportamento, creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un'aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, il c.d. "controllo sociale". Tale condotta agevola la commissione del reato, anche solo per il sostegno morale e l'incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore, senza che occorra quindi accertare, sul piano del rapporto di causalità, se il dirigente dell'ufficio avesse il potere di impedire la consumazione del reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (quale l'introduzione del controllo computerizzato delle presenze), iniziative comunque rivelatesi inefficaci.